



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2022.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 18.00, presso la sala Mauro Dallapiccola – 1° piano della sede della Comunità in piazza Gavazzi, Pergine Valsugana, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingustificato
BERETTA GIANNI - Sindaco		X	
FANTINI FRANCESCO - Sindaco		X	
FONTANARI ANDREA - Presidente	X		
FORTAREL KATIA - Sindaco	X		
GADLER MIRKO - Sindaco	X		
MOAR FRANCO - Sindaco	X		
MOLTRELLER LORENZO - Sindaco	X		
OSS EMER ROBERTO - Sindaco		X	
PERINELLI MARCO NICOLÒ - Sindaco	X		
PUECHER LUCA - Sindaco		X	
SANTUARI ALESSANDRO - Sindaco	X		
STENICO MAURO - Sindaco	X		
UEZ CRISTIAN - Sindaco		X	
WOLF ELISABETTA - Sindaco	X		
ZANLUCCHI PAOLO - Sindaco	X		

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA FONTANARI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2022.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto "Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge".

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.*

Premesso che la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio contenuto nel Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Premesso che con decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

Premesso che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato l'art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 831 della Legge n. 145/2018, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4.

Dato atto che ai sensi del comma 3 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti avevano la facoltà di rinviare l'adozione del bilancio consolidato fino all'esercizio 2017, fatta eccezione per gli enti che avevano partecipato alla sperimentazione.

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 10 dd. 27 aprile 2015 avente ad oggetto "Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, a' sensi art. 23, comma 2, lett. j), Statuto", a cui espressamente si rinvia.

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 18 dd. 28 settembre 2017 avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ex art. 7, comma 10, della L.p. 19/2016", a cui espressamente si rinvia.

Visto il decreto del Commissario n. 217 dd. 27 dicembre 2021 avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020 dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai

sensi dell'art. 24, c. 4 della L.p. n. 19/2016 e dell'art. 18, c. 3 bis 1 della L.p. 1/2005 e ss.mm., e dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.", a cui espressamente si rinvia.

Vista, da ultimo, la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 dd. 19 dicembre 2022 avente ad oggetto "presa atto non necessità adozione ricognizione ordinaria partecipazioni societarie al 31.12.2021", a cui espressamente si rinvia.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 08 maggio 2023 con il quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2022.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Visto il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Dato atto che il bilancio del gruppo amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura al 31 dicembre;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente.

Ricordato che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base degli schemi di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento).

Dato atto che, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento della Comunità, salvo il caso dell'affidamento diretto di un servizio pubblico, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale delle società partecipate.

Rilevato che, inizialmente, nell'individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2021, così come degli esercizi precedenti, era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

Richiamata ora la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07 dicembre 2021, ns. prot. di arrivo n. 24472 dd. 07 dicembre 2021, avente ad oggetto "orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011", a cui espressamente si rinvia.

Richiamata la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 16/SEZAUT/2020/INPR riguardante l'approvazione delle linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio 2019, ed in particolare l'allegata nota metodologica nella quale ha chiarito che se l'organo di revisione ha indicato come esclusa per irrilevanza una società per la quale è stato valorizzato il campo società in house è evidente che ai sensi del principio contabile l'ente capogruppo ha determinato in modo errato il perimetro di consolidamento.

Appurato che anche la magistratura trentina ha aderito a tale tesi in sede di verifica del rendiconto 2019 di un Comune trentino.

Preso atto degli orientamenti della Corte dei Conti, rappresentati nella circolare del Consorzio dei Comuni sopra citata, in base ai quali è precisato che l'eventuale esclusione delle società in house dall'area di consolidamento determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile poiché le

società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale e che se un ente locale detiene una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house, tali soggetti non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento.

Verificato quindi che, rispetto all'inclusione nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione (partecipazione inferiore all'1%) e della natura della società, risulta quanto segue:

Organismi, enti strumentale e società	% di partecipazione	Data di costituzione	Capitale sociale	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	0,54%	09 luglio 1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale (ex Informatica Trentina)	0,2139%	07 febbraio 1983	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,4821%	01 dicembre 2006	€ 1.000.000,00	Società in house providing

Dato atto che con decreto del Presidente n. 66 dd. 28 dicembre 2022, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica)
2	Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica)
3	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica)

Richiamate le note prot. n. 9500 – 9501 – 9504 dd. 19 maggio 2023 con le quali il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso formalmente le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento.

Evidenziato che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci della Comunità e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Dato atto che nella redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo proporzionale.

Ricordato che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo in quanto il bilancio consolidato si basa sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale – finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Preso atto pertanto che devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo).

Appurato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Accertato che la maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento che commerciali, nello stato patrimoniale, e gli oneri i proventi, i costi e i ricavi, nel conto economico) e che altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Dato atto che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ..., e che gli atti precedentemente citati devono essere approvati dal Consiglio dei Sindaci previa acquisizione del parere del revisore dei conti.

Visto il decreto del Presidente n. 130 dd. 05 settembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2022", a cui espressamente si rinvia.

Vista la relazione dell'organo di revisione (dott. Mauro Angeli, rinnovato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 19 dicembre 2022) ns. prot. n. 16963 dd. 18 settembre 2023, allegato 3, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge la regolarità della documentazione che rende il bilancio consolidato in esame meritevole di approvazione.

Ritenuto quindi di approvare il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022, corredato di tutti gli allegati.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 16 dicembre 2019.

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento in data 18 settembre 2023 ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Sindaci presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2022, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da:
 - allegato 1 – conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato, attivo e passivo,

- allegato 2 – relazione sulla gestione;
- allegato 3 – relazione del Revisore legale dei conti;

2. di dare atto che, per quanto in premessa, l'area di consolidamento è composta da:

Organismi, enti strumentale e società	% di partecipazione	Data di costituzione	Capitale sociale	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	0,54%	09 luglio 1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale (ex Informatica Trentina)	0,2139%	07 febbraio 1983	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,4821%	01 dicembre 2006	€ 1.000.000,00	Società in house providing

3. di dare atto che ai fini del consolidamento è stato utilizzato il metodo proporzionale;
4. di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio positivo di € 2.261.677,88.;
5. di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato evidenzia un valore complessivo di € 28.932.601,09.= di cui un patrimonio netto totale di € 11.915.204,82.;
6. di dare atto che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze della Comunità e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale (rispetto al bilancio dell'ente capofila);
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 gg, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Mariuccia Cemin

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.073.433,46	16.830.636,93		
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.467.590,63	13.092.052,21		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	213.376,77	170.312,30		E20c
c	Contributi agli investimenti	2.392.466,06	3.568.272,42		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.405.272,74	2.328.140,74	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.194,95	8.878,25		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	1.007,29		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.396.077,79	2.318.255,20		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-2.782,43	-1.855,77	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	524.250,17	796.796,24	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.000.173,94	19.953.718,14		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.772,91	37.730,01	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.621.848,54	9.566.458,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	33.386,72	37.461,92	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.887.084,91	6.219.593,20		
a	Trasferimenti correnti	1.626.108,94	1.810.061,51		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	1.304.311,91	3.495.595,12		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	956.664,06	913.936,57		
13	Personale	3.440.063,83	3.557.594,21	B9	B9

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14	Ammortamenti e svalutazioni	234.000,18	207.117,73	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	48.449,01	48.775,59	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	184.930,89	141.574,39	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	620,28	16.767,75	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	24,27	209,44	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.770,16	919,05	B12	B12
17	Altri accantonamenti	879,56	1.155,73	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	217.890,68	223.207,35	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		17.473.721,76	19.851.447,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.526.452,18	102.270,99		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.223,29	17,82	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	2.223,29	17,82		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	4.659,08	1.134,57	C16	C16
Totale proventi finanziari		6.882,37	1.152,39		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	6,51	23,07	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	23,07		
b	Altri oneri finanziari	6,51	0,00		
Totale oneri finanziari		6,51	23,07		
totale (C)		6.875,86	1.129,32		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	926.033,48	264.128,65	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	926.015,27	241.090,21		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	23.000,15		E20c
e	Altri proventi straordinari	18,21	38,29		
	totale proventi	926.033,48	264.128,65		
25	Oneri straordinari	28.055,57	153.737,62	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	24.358,33	31.471,83		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	225,00	54.761,24		E21a
d	Altri oneri straordinari	3.472,24	67.504,55		E21d
	totale oneri	28.055,57	153.737,62		
	Totale (E) (E20-E21)	897.977,91	110.391,03		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.431.305,95	213.791,34		
26	Imposte (*)	169.628,07	182.058,06	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.261.677,88	31.733,28	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.261.677,88	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	10.699,40	22.582,20	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.679,92	43.718,39	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	933,80	151,94	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	97.000,07	109.069,24	BI6	BI6
9	altre	19.369,08	24.664,13	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	157.682,27	200.185,90		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	0,00	14.098,58		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	14.098,58		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.721.737,35	5.496.527,49		
	2.1 Terreni	264.786,69	264.786,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	5.037.002,92	4.815.754,01		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	73.397,74	82.223,56	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	140.396,83	132.359,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	92.815,20	92.521,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.702,48	54.214,94		
2.7	Mobili e arredi	71.118,61	52.577,96		
2.8	Infrastrutture	4.457,90	0,00		
2.99	Altri beni materiali	58,98	2.089,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	311,64	863,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.722.048,99	5.511.489,30		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	305,08	305,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	305,08	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	305,08	0,00		
2	Crediti verso	92,82	92,82	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	91,96	91,96		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,86	0,86	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	397,90	397,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.880.129,16	5.712.073,10		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	6.963,05	9.769,75	CI	CI
	Totale Rimanenze	6.963,05	9.769,75		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Crediti di natura tributaria	416,45	416,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	416,45	416,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.505.968,36	17.623.354,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.292.462,31	17.623.354,22		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	213.506,05	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	458.420,26	75.131,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.187.272,86	1.274.757,61	CII5	CII5
a	verso l'erario	5.950,26	5.420,84		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.181.322,60	1.269.336,77		
	Totale crediti	15.152.077,93	18.973.659,96		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	7.711.672,74	4.404.609,35		
a	Istituto tesoriere	7.711.672,74	4.404.609,35		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	151.151,42	135.190,89	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	18,64	19,18	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	7.862.842,80	4.539.819,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.021.883,78	23.523.249,13		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3,55	1,60	D	D
2	Risconti attivi	30.584,60	26.861,39	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.588,15	26.862,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.932.601,09	29.262.185,22		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	689.867,97	689.867,97	AI	AI
II	Riserve	3.182.531,56	3.182.679,26		
b	da capitale	1.432.868,43	1.432.868,43	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.732.024,15	1.732.024,15		
e	altre riserve indisponibili	17.638,98	17.786,68		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.261.677,88	31.733,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.781.127,41	5.751.549,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	11.915.204,82	9.655.830,25		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.915.204,82	9.655.830,25		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	324.677,99	335.152,36	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.823,47	5.556,20		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	331.501,46	340.708,56		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	960.575,23	1.013.629,95	C	C

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	960.575,23	1.013.629,95		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	22.459,50	22.459,50		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	22.459,50	22.459,50		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.339.797,85	1.848.693,65	D7	D6
3	Acconti	2,43	2,54	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.184.831,93	10.196.777,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	7.852.385,00	8.905.185,53		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.332.446,93	1.291.592,41		
5	altri debiti	1.121.953,74	1.158.146,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	72.906,23	67.090,81		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.924,45	43.023,46		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.022.123,06	1.048.032,51		
	TOTALE DEBITI (D)	11.669.045,45	13.226.080,41		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,06	0,09	E	E
II	Risconti passivi	4.056.274,07	5.025.935,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	155.431,81	165.150,98		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da altre amministrazioni pubbliche	154.908,48	164.667,59		
b	da altri soggetti	523,33	483,39		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.900.842,26	4.860.784,98		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.056.274,13	5.025.936,05		
TOTALE DEL PASSIVO		28.932.601,09	29.262.185,22		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	780.557,80	756.056,09		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		780.557,80	756.056,09		

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011)

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Normativa di riferimento

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 61, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

...

1 Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

...”

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate

nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali

sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5quinquies del presente articolo”.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

✚ art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

✚ art. 233-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

✚ art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

✚ gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;

- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

- ✚ l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- ✚ i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha approvato due distinti elenchi con decreto del Presidente n. 66 dd. 28 dicembre 2022:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui

all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);

- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

Denominazione.	Attività	Partecipazione	Rientra nella nozione di partecipazione Sì/No
<u>Società</u>			
Trentino riscossioni S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,4821%	Sì
Trentino Digitale S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,2139%	Sì
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,54%	Sì

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022 (elenco 2- Allegato B) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione.	Partecipazione	RILEVANZA/IRRELEVANZA
<u>Società</u>		
Trentino riscossioni S.p.a	0,4821%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house

Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

TR	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,4821%
TD	Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%
CNTN	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo "amministrazione pubblica" 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- ✚ per quanto riguarda la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 08 maggio 2023;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Riscossioni S.p.A., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato approvati in 25 maggio 2023;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Digitale S.p.A., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato approvati in 23 maggio 2023;
- ✚ per quanto attiene al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in 10 maggio 2023;

Modalità di consolidamento per il gruppo “Amministrazione pubblica” 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Al fine dell’elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la comunità deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- ✚ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

La comunità capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento; gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salva diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio successivo.

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze: la voce patrimoniale "rimanenze" comprende l'insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall'inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE	NUMERO DIPENDENTI	SPESA DI PERSONALE
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	79	€ 3.371.875,04.=
Trentino riscossioni S.p.a.	53	€ 2.469.131,00.=
Trentino Digitale S.p.a.	300	€ 17.877.268,00.=
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	31	€ 1.869.520,00.=

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente;

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio riguarda gli impegni su esercizi futuri

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta. L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

OPERAZIONI DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL CON LE PARTECIPATE			STORNARE DA RICAVI	STORNARE DA RICAVI	STORNARE DA COSTI	STORNARE DA CREDITI	STORNARE DA CREDITI	STORNARE DA DEBITI	STORNARE DA DEBITI
Nome breve	Ente/Società	%partecip.							
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	7.654,00	16,37					
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	7.654,00	16,37			
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-		3.599,00	7,70		
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-				3.599,00	7,70
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	206,59	1,00					
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	206,59	1,00			
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	2.289,73	11,04					
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	2.289,73	11,04			
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%		-		20,40	0,10		
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-				20,40	0,10
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%	26,00	0,14					
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	26,00	0,14			
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%	25.392,44	137,12					
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	25.392,44	137,12			
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%		-		12.055,94	65,10		
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-				12.055,94	65,10
3	Trentino Riscossioni SPA	0,482100%		-	89,00	0,43			
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%	89,00	0,43					
3	Trentino Riscossioni SPA	0,482100%		-	2,00	0,01			
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%	2,00	0,01					
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	147.470,00	315,44					
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%		-	147.470,00	315,44			
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-	187.436,88	400,93			
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%	187.436,88	400,93					
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-				80.263,95	171,68
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%		-		80.263,95	171,68		
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-		75.277,73	161,02		
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%		-				75.277,73	161,02

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze.

Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- ✚ alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- ✚ al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- ✚ all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- ✚ imm.ni imm.li originate dalla società
- ✚ plusvalenze inesprese sulle imm.ni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- ✚ in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento",
- ✚ se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari. La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri), • La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
- ✚ se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento",
- ✚ se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli badwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale):

Ente/società			PATRIMONIO NETTO 31.12.2022	PATRIMONIO NETTO 31.12.2022 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DELLA COMUNITA'	Riserva di consolidament o	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Avviamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
1	Consortio dei comuni trentini Soc Coop	0,5400%	5.073.983,00	27.399,51	13.034,74	-	13.034,74	10.887,87	3.476,90
2	Trentino Digitale SPA	0,2133%	42.233.496,00	90.337,45	85.295,80	-	85.295,80	3.785,55	1.256,10
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	4.502.664,00	21.707,34	17.449,94	-	17.449,94	2.965,56	1.291,84

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il Revisore dei Conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha percepito complessivamente € 7.612,80.= di IVA, CP e rimborso spese di viaggio.

Altre informazioni

Nel corso dell'esercizio 2022 gli amministratori hanno percepito complessivamente € 41.348,62.= a titolo di indennità di carica.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.



COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL TOLGAMOA'SCHÖFT HOA VALZEGU' ONT BERSNTOL

(Provincia Autonoma di Trento)

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2022

Il sottoscritto **Mauro Angeli**, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nato a Trento il 23 gennaio 1970, codice fiscale NGL MRA 70A23 L378R, nominato per il triennio dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 7 di data 19 dicembre 2022,

- esaminato lo schema bilancio consolidato per l'esercizio 2022, composto da conto economico, stato patrimoniale e relazione sulla gestione comprendente anche la nota integrativa ed il decreto di approvazione del Presidente n. **130** del **05.09.2023**, e operando ai sensi e nel rispetto:
 - del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare, degli artt. art. 233-bis e 239, comma 1, lett. d-bis;
 - del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e dei principi contabili, in particolare, dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
 - degli schemi di cui all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011 e s.m.;
 - dello Statuto e del Regolamento di contabilità dell'Ente;
 - dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- premesso che:
 - con decreto n. **53** dd. **12 aprile 2023** il Presidente ha approvato lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 e che con relazione del **24.04.2023**

l'Organo di revisione ha espresso parere con giudizio positivo al medesimo rendiconto;

- in data 15.09.2023 l'Organo di revisione ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2022 completo di:
 - a. Stato Patrimoniale consolidato;
 - b. Conto Economico consolidato;
 - c. Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
 il quale deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base degli schemi di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011;
- verificato che, rispetto all'inclusione nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione (partecipazione inferiore all'1%) e della natura della società, risulta quanto segue:

Organismi, enti strumentale e società	% di partecipazione	Data di costituzione	Capitale sociale	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	0,54%	09 luglio 1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale S.p.A.	0,2139%	07 febbraio 1983	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,4821%	01 dicembre 2006	€ 1.000.000,00	Società in house providing

- l'Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi e alle società l'inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:
 - per la **Comunità Alta Valsugana e Bersntol**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico con riferimento all'anno 2022, approvati con deliberazione del **Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 08 maggio 2023**;
 - per **Trentino Riscossioni S.p.a.**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato con riferimento all'anno 2022 approvati in **25 maggio 2023**;

- per **Trentino Digitale S.p.a.**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato con riferimento all'anno 2022 approvati in **23 maggio 2023**;
- per **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico con riferimento all'anno 2022 approvati in **10 maggio 2023**;

L'Organo di revisione verifica e prende atto che il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato nonché ai recenti orientamenti della Corte dei Conti - Sezione Autonomie.

PRINCIPI E METODI DI CONSOLIDAMENTO

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati dalla una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico

(quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi e Risultato economico di pertinenza di terzi.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si

evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo “amministrazione pubblica” hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo “amministrazione pubblica”, perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

OPERAZIONI DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL CON LE PARTECIPATE			STORNARE DA	STORNARE DA	STORNARE DA	STORNARE DA	STORNARE DA	STORNARE DA	STORNARE DA
Nome breve	Ente/Società	%partecip.	RICAVI	RICAVI 2	COSTI	COSTI 2	CREDITI	CREDITI 2	DEBITI
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	1.654,00	16,37				-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	7.654,00	16,37		-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-		-	3.539,00	7,70	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-		-		-	3.539,00
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	206,59	1,00				-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	206,59	1,00		-	-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	2.289,73	11,04				-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	2.289,73	11,04		-	-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%		-		-	20,40	0,10	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-		-		-	20,40
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,5400%	26,00	0,14		-		-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	26,00	0,14		-	-
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,5400%	25.332,44	137,12		-		-	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	25.332,44	137,12		-	-
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,5400%		-			12.055,94	65,10	-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-				-	12.055,94
3	Trentino Riscossioni SPA	0,482100%		-	89,00	0,43		-	-
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,540000%	89,00	0,43		-		-	-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,482100%		-	2,00	0,01		-	-
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,540000%	2,00	0,01		-		-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	147.470,00	315,44		-		-	-
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,540000%		-	147.470,00	315,44		-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-	187.436,68	400,33		-	-
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,540000%	187.436,68	400,33		-		-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-				-	80.263,95
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,540000%		-			80.263,95	171,68	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			75.277,73	161,02	-
1	Consorzio dei comuni trentini poc Coop.	0,540000%		-				-	75.277,73

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato patrimoniale consolidato dell'esercizio 2022 non potendo evidenziare le variazioni rispetto all'esercizio precedente, in quanto trattasi del primo esercizio in cui viene redatto:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	2022	2021	variazione
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	157.682	200.186	- 42.504
Immobilizzazioni materiali	5.722.049	5.511.489	210.560
Immobilizzazioni finanziarie	398	398	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.880.129	5.712.073	- 168.056
Rimanenze	6.963	9.770	2.807
Crediti	15.152.078	18.973.660	3.821.582
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-
Disponibilità liquide	7.862.843	4.539.819	- 3.323.024
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.021.884	23.523.249	- 501.365
RATEI E RISCONTI (D)	30.588	26.863	3.725
TOTALE DELL'ATTIVO	28.932.601	29.262.185	3.725

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	2022	2021	variazione
Patrimonio netto di gruppo	11.915.205	9.655.830	2.259.375
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.915.205	9.655.830	2.259.375
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	331.501	340.709	- 9.208
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	960.575	1.013.630	- 53.055
DEBITI (D)	11.669.045	13.226.080	- 1.557.035
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI A INVEST. (E)	4.056.274	5.025.936	- 969.662
TOTALE DEL PASSIVO	28.932.601	29.262.185	1.929.791
CONTI D'ORDINE	780.558	756.056	24.502

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato patrimoniale consolidato dell'esercizio 2022, evidenziando le variazioni rispetto all'esercizio precedente:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021	variazione
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	19.000.174	19.953.718	- 953.544
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	17.473.722	19.851.447	- 2.377.725
DIFF. COMP. POSITIVI E NEGATIVI GESTIONE (A-B)	1.526.452	102.271	1.424.181
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	6.876	1.129	5.747
<i>Proventi finanziari</i>	6.882	1.152	5.730
<i>Oneri finanziari</i>	7	23	- 16
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
<i>Rivalutazioni</i>	-	-	-
<i>Svalutazioni</i>	-	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	897.978	110.391	787.587
<i>Proventi straordinari</i>	926.033	264.129	661.904
<i>Oneri straordinari</i>	28.056	153.738	- 125.682
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.431.306	213.791	2.217.515
Imposte	169.628	182.058	- 12.430
RISULTATO ESERCIZIO (compreso quota pertinenza di terzi)	2.261.678	31.733	2.229.945
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.261.678	31.733	2.229.945
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-	-

Il risultato finale d'esercizio consolidato è determinato non solo dai risultati delle entità oggetto di consolidamento, ma anche dalle operazioni di pre-consolidamento ed elisione necessarie per la redazione del bilancio del gruppo.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono state consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende anche la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

L'organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti:

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell'esercizio precedente;
- l'elenco delle società controllate e collegate non comprese nell'area di consolidamento.

OSSERVAZIONI

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente.

L'Organo di revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 11 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e la relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della nota integrativa, contiene le informazioni richieste dalla legge;
- il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente e l'area di consolidamento risultano correttamente determinate;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica;
- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere coerente con il bilancio consolidato.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. esprime

parere favorevole

in ordine all'approvazione da parte del Presidente della proposta di deliberazione concernente il Bilancio Consolidato 2022 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Pergine Valsugana (TN), 15 settembre 2023.



Il Revisore Legale dei Conti:

dott. Mauro Angeli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Angeli".

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.073.433,46	16.830.636,93		
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.467.590,63	13.092.052,21		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	213.376,77	170.312,30		E20c
c	Contributi agli investimenti	2.392.466,06	3.568.272,42		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.405.272,74	2.328.140,74	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.194,95	8.878,25		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	1.007,29		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.396.077,79	2.318.255,20		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-2.782,43	-1.855,77	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	524.250,17	796.796,24	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.000.173,94	19.953.718,14		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.772,91	37.730,01	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.621.848,54	9.566.458,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	33.386,72	37.461,92	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.887.084,91	6.219.593,20		
a	Trasferimenti correnti	1.626.108,94	1.810.061,51		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	1.304.311,91	3.495.595,12		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	956.664,06	913.936,57		
13	Personale	3.440.063,83	3.557.594,21	B9	B9

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14	Ammortamenti e svalutazioni	234.000,18	207.117,73	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	48.449,01	48.775,59	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	184.930,89	141.574,39	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	620,28	16.767,75	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	24,27	209,44	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.770,16	919,05	B12	B12
17	Altri accantonamenti	879,56	1.155,73	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	217.890,68	223.207,35	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		17.473.721,76	19.851.447,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.526.452,18	102.270,99		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.223,29	17,82	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	2.223,29	17,82		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	4.659,08	1.134,57	C16	C16
Totale proventi finanziari		6.882,37	1.152,39		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	6,51	23,07	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	23,07		
b	Altri oneri finanziari	6,51	0,00		
Totale oneri finanziari		6,51	23,07		
totale (C)		6.875,86	1.129,32		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	926.033,48	264.128,65	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	926.015,27	241.090,21		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	23.000,15		E20c
e	Altri proventi straordinari	18,21	38,29		
	totale proventi	926.033,48	264.128,65		
25	Oneri straordinari	28.055,57	153.737,62	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	24.358,33	31.471,83		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	225,00	54.761,24		E21a
d	Altri oneri straordinari	3.472,24	67.504,55		E21d
	totale oneri	28.055,57	153.737,62		
	Totale (E) (E20-E21)	897.977,91	110.391,03		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.431.305,95	213.791,34		
26	Imposte (*)	169.628,07	182.058,06	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.261.677,88	31.733,28	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.261.677,88	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	10.699,40	22.582,20	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.679,92	43.718,39	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	933,80	151,94	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	97.000,07	109.069,24	BI6	BI6
9	altre	19.369,08	24.664,13	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	157.682,27	200.185,90		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	0,00	14.098,58		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	14.098,58		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.721.737,35	5.496.527,49		
	2.1 Terreni	264.786,69	264.786,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	5.037.002,92	4.815.754,01		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	73.397,74	82.223,56	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	140.396,83	132.359,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	92.815,20	92.521,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.702,48	54.214,94		
2.7	Mobili e arredi	71.118,61	52.577,96		
2.8	Infrastrutture	4.457,90	0,00		
2.99	Altri beni materiali	58,98	2.089,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	311,64	863,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.722.048,99	5.511.489,30		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	305,08	305,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	305,08	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	305,08	0,00		
2	Crediti verso	92,82	92,82	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	91,96	91,96		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,86	0,86	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	397,90	397,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.880.129,16	5.712.073,10		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	6.963,05	9.769,75	CI	CI
	Totale Rimanenze	6.963,05	9.769,75		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Crediti di natura tributaria	416,45	416,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	416,45	416,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.505.968,36	17.623.354,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.292.462,31	17.623.354,22		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	213.506,05	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	458.420,26	75.131,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.187.272,86	1.274.757,61	CII5	CII5
a	verso l'erario	5.950,26	5.420,84		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.181.322,60	1.269.336,77		
	Totale crediti	15.152.077,93	18.973.659,96		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	7.711.672,74	4.404.609,35		
a	Istituto tesoriere	7.711.672,74	4.404.609,35		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	151.151,42	135.190,89	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	18,64	19,18	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	7.862.842,80	4.539.819,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.021.883,78	23.523.249,13		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3,55	1,60	D	D
2	Risconti attivi	30.584,60	26.861,39	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.588,15	26.862,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.932.601,09	29.262.185,22		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	689.867,97	689.867,97	AI	AI
II	Riserve	3.182.531,56	3.182.679,26		
b	da capitale	1.432.868,43	1.432.868,43	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.732.024,15	1.732.024,15		
e	altre riserve indisponibili	17.638,98	17.786,68		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.261.677,88	31.733,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.781.127,41	5.751.549,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	11.915.204,82	9.655.830,25		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.915.204,82	9.655.830,25		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	324.677,99	335.152,36	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.823,47	5.556,20		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	331.501,46	340.708,56		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	960.575,23	1.013.629,95	C	C

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	960.575,23	1.013.629,95		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	22.459,50	22.459,50		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	22.459,50	22.459,50		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.339.797,85	1.848.693,65	D7	D6
3	Acconti	2,43	2,54	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.184.831,93	10.196.777,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	7.852.385,00	8.905.185,53		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.332.446,93	1.291.592,41		
5	altri debiti	1.121.953,74	1.158.146,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	72.906,23	67.090,81		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.924,45	43.023,46		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.022.123,06	1.048.032,51		
	TOTALE DEBITI (D)	11.669.045,45	13.226.080,41		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,06	0,09	E	E
II	Risconti passivi	4.056.274,07	5.025.935,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	155.431,81	165.150,98		

Esercizio 2022

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

17/08/2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da altre amministrazioni pubbliche	154.908,48	164.667,59		
b	da altri soggetti	523,33	483,39		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.900.842,26	4.860.784,98		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.056.274,13	5.025.936,05		
TOTALE DEL PASSIVO		28.932.601,09	29.262.185,22		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	780.557,80	756.056,09		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		780.557,80	756.056,09		

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011)

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Normativa di riferimento

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 61, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

...

1 Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

...”

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate

nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali

sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5quinquies del presente articolo”.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

✚ art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

✚ art. 233-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

✚ art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

✚ gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;

- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

- ✚ l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- ✚ i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha approvato due distinti elenchi con decreto del Presidente n. 66 dd. 28 dicembre 2022:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui

all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);

- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

Denominazione.	Attività	Partecipazione	Rientra nella nozione di partecipazione Sì/No
<u>Società</u>			
Trentino riscossioni S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,4821%	Sì
Trentino Digitale S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,2139%	Sì
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,54%	Sì

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022 (elenco 2- Allegato B) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione.	Partecipazione	RILEVANZA/IRRELEVANZA
<u>Società</u>		
Trentino riscossioni S.p.a	0,4821%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house

Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

TR	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,4821%
TD	Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%
CNTN	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo "amministrazione pubblica" 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- ✚ per quanto riguarda la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 08 maggio 2023;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Riscossioni S.p.A., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato approvati in 25 maggio 2023;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Digitale S.p.A., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato approvati in 23 maggio 2023;
- ✚ per quanto attiene al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in 10 maggio 2023;

Modalità di consolidamento per il gruppo “Amministrazione pubblica” 2022 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Al fine dell’elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la comunità deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- ✚ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

La comunità capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento; gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salva diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio successivo.

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze: la voce patrimoniale "rimanenze" comprende l'insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall'inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE	NUMERO DIPENDENTI	SPESA DI PERSONALE
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	79	€ 3.371.875,04.=
Trentino riscossioni S.p.a.	53	€ 2.469.131,00.=
Trentino Digitale S.p.a.	300	€ 17.877.268,00.=
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	31	€ 1.869.520,00.=

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente;

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio riguarda gli impegni su esercizi futuri

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta. L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

OPERAZIONI DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL CON LE PARTECIPATE			STORNARE DA RICAVI	STORNARE DA RICAVI 2	STORNARE DA COSTI	STORNARE DA COSTI 2	STORNARE DA CREDITI	STORNARE DA CREDITI 2	STORNARE DA DEBITI	STORNARE DA DEBITI 2
Nome breve	Ente/Società	% partecip.								
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	7.654,00	16,37				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	7.654,00	16,37		-		-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-		-	3.599,00	7,70		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-				-	3.599,00	7,70
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	206,59	1,00				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	206,59	1,00		-		-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	2.289,73	11,04				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	2.289,73	11,04		-		-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%		-		-	20,40	0,10		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-				-	20,40	0,10
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%	26,00	0,14		-		-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	26,00	0,14		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%	25.392,44	137,12		-		-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-	25.392,44	137,12		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%		-			12.055,94	65,10		-
CAPOGRUPPO	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100,0000%		-				-	12.055,94	65,10
3	Trentino Riscossioni SPA	0,482100%		-	89,00	0,43		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%	89,00	0,43				-		-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,482100%		-	2,00	0,01		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%	2,00	0,01				-		-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	147.470,00	315,44		-		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%		-	147.470,00	315,44		-		-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-	187.436,88	400,93		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%	187.436,88	400,93		-		-		-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-				-	80.263,95	171,68
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%		-			80.263,95	171,68		-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			75.277,73	161,02		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,540000%		-				-	75.277,73	161,02

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze.

Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- ✚ alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- ✚ al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- ✚ all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- ✚ imm.ni imm.li originate dalla società
- ✚ plusvalenze inesprese sulle imm.ni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- ✚ in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento",
- ✚ se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari. La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri), • La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
- ✚ se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento",
- ✚ se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli badwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale):

Ente/società			PATRIMONIO NETTO 31.12.2022	PATRIMONIO NETTO 31.12.2022 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DELLA COMUNITA'	Riserva di consolidament o	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Avviamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
1	Consortio dei comuni trentini Soc Coop	0,5400%	5.073.983,00	27.399,51	13.034,74	-	13.034,74	10.887,87	3.476,90
2	Trentino Digitale SPA	0,2133%	42.233.496,00	90.337,45	85.295,80	-	85.295,80	3.785,55	1.256,10
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	4.502.664,00	21.707,34	17.449,94	-	17.449,94	2.965,56	1.291,84

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il Revisore dei Conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha percepito complessivamente € 7.612,80.= di IVA, CP e rimborso spese di viaggio.

Altre informazioni

Nel corso dell'esercizio 2022 gli amministratori hanno percepito complessivamente € 41.348,62.= a titolo di indennità di carica.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.